## Norme in campo ambientale

- V.A.S., V.I.A. e I.P.P.C. -

31 maggio 2016



# Diritto per l'Ingegneria- Ambiente TITOLO I

Principi generali  $(artt. 4 \div 10)$ 

#### TITOLO II

Valutazione **Ambientale** Strategica (V.A.S.)  $(artt. 11 \div 18)$ 

#### TITOLO III

Valutazione di Impatto **Ambientale** (V.I.A.)  $(artt. 19 \div 29)$ 

#### TITOLO III bis

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (artt. 29-bis ÷ 29quattuordecies)


#### TITOLO IV

Valutazioni Ambientali Interregionali transfrontaliere  $(artt. 30 \div 32)$ 

#### TITOLO V

Norme transitorie e finali (artt. 33 ÷ 36)







## **D.Lgs. 152/2006** e s.m.i. – Le attività I.P.P.C.

#### PRINCIPALI CONTENUTI

- ⇒ recepimento disposizioni comunitarie inerenti la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- ⇒ individuazione tipologie di attività coinvolte (allegato VIII);
- ⇒ assoggettamento a tutti gli impianti (nuovi ed esistenti);
- ⇒ introduzione della cosiddetta "Autorizzazione Integrata Ambientale" (A.I.A.);
- ⇒ applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D.);
- ⇒ abrogazione D. Lgs. 59/2005 e D. Lgs. 372/1999 che limitava l'ambito di applicazione ai soli impianti esistenti al 10/11/1999



## Cos'e' un "complesso I.P.P.C."

Una struttura industriale, o più genericamente produttiva, costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività IPPC (riportate nell'<u>Allegato VIII al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).</u>

Il "complesso IPPC" costituisce l'unità dichiarante.



#### ... e le attività I.P.P.C.

Le attività IPPC sono distinte in categorie.

Ciascuna categoria viene identificata da un codice IPPC, a due cifre.

Ad ogni categoria è associato uno o più codici NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission - classificazione standard europea delle fonti di emissione) e uno o più codici NACE (National Classification of Economic Activities - classificazione standard europea delle attività economiche).

#### **Esempio**

	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE
Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità	2.2	104.12	27



Provvedimento che sostituisce, per le attività di cui all'<u>Allegato VIII del D.Lgs.</u>
2006 e s.m.i., fatta salva la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti,
i singoli atti autorizzatori emanati in applicazione delle disposizioni
settoriali di tutela ambientale (acqua, aria e suolo).







entro 150 gg dalla presentazione

#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

### Contenuti obbligatori

Sulla base di un recente provvedimento entrano a far parte dei **contenuti obbligatori** dell'A.I.A., oltre a quelle previste per acqua, aria e rifiuti, le **disposizioni**:

- 1) che garantiscono **protezione del suolo** e delle **acque sotterranee** e la **gestione dei rifiuti prodotti** dall'impianto;
- 2) per la riduzione dell'impatto acustico;
- 3) per la manutenzione e per la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;
- 4) per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito;

#### nonché

la data entro la quale le prescrizioni dell'A.I.A. devono essere attuate.



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

#### Controllo delle emissioni

Il controllo delle emissioni deve basarsi sulle conclusioni delle BAT applicabili.

La comunicazione dei dati necessari per verificare la conformità alle condizioni deve avvenire "periodicamente e almeno una volta all'anno".

L'A.I.A. deve stabilire "in particolare" la modalità e la frequenza dei controlli programmati.

Per le acque sotterranee e il suolo l'A.I.A. deve programmare specifici controlli:

- almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee;
- almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

Il tutto a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze di controlli.



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

#### Obbligo di ripristino

Tra i "principi generali" che l'A.C. deve tenere di conto nel determinare le condizioni per l'A.I.A., è previsto quello secondo il quale "deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ..."

La previsione si applica alle **attività** che comportano **l'utilizzo**, **la produzione o lo scarico di sostanze pericolose**.

In tal caso l'A.C. deve stabilire condizioni di A.I.A. volte a garantire che il **Gestore**:

- a) prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, "tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per la validazione da parte dell'A.C. una apposita "relazione di riferimento", le cui modalità per la redazione verranno stabilite da un futuro Decreto.
- b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

#### **Obbligo di ripristino**

- c) qualora dalla valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;
- d) a garanzia di tali obblighi, l'A.I.A. deve prevedere adeguate garanzie finanziarie prestate in favore delle Regioni competenti - i cui criteri verranno stabiliti da un futuro Decreto.
- e) se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal Gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'A.I.A. per l'installazione esistente, esegua gli "interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio".



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

### Obbligo di ripristino

f) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento (a seguito della valutazione relativa alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli "interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza".



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

Valori limite di emissione

La norma stabilisce che l'A.C. deve fissare valori limiti di emissione (VIe) "che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle M.T.D. (B.A.T.)".

L'A.C. ha la facoltà di indicare preventivamente nell'A.I.A. "il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20%) di superamenti dei VIe" (fissati in maniera tale da garantire "che, in condizioni di normale esercizio, le emissioni non superino le B.A.T.").



#### **CONTENUTO DELL'A.I.A.**

#### Deroghe

Le AA.CC. possono fissare VIe meno severi di quelli fissati in maniera tale da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino le B.A.T., a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti a quelli associati alle M.T.D. comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, "in ragione":

- dell'ubicazione geografica;
- delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata;
- delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.

In tali casi **l'A.C.** deve documentare, in un specifico documento da allegare all'A.I.A., **le ragioni di tale scelta**, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte (facendo riferimento all'<u>Allegato XII-bis</u> alla Parte II).

L'applicazione dei VIe meno severi deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione del riesame dell'A.I.A.



#### **RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'A.I.A.**

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., dovrà darne comunicazione preventiva all'Autorità Competente (A.C.) e dovrà poi provvedere periodicamente all'invio dei dati relativi ai controlli analitici delle emissioni, secondo le modalità e le frequenze stabilite, sia all'autorità stessa, che provvederà a metterli a disposizione del pubblico, sia ai comuni interessati.



#### CONTROLLI

"In caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione", il Gestore deve informare immediatamente le AA. di controllo, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Il soggetto che effettua gli accertamenti, "almeno dopo ogni visita in loco", è tenuto a redigere una relazione che contiene:

- 1) i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione;
- 2) le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

La relazione va notificata al Gestore interessato e all'A.C. entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico tramite gli uffici individuati per la consultazione dello stesso, entro quattro mesi dalla visita in loco.

Fatto salve le ipotesi di diffida/sospensione/revoca dell'A.I.A. per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, e di chiusura dell'installazione per esercizio in assenza di autorizzazione, "I'A.C. provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione".



#### **CONTROLLI**

In relazione alle conseguenze della inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, si segnala che:

- 1) rimane in ogni caso ferma l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste dalla ricolo 29-quattuordecies;
- 2) per quanto riguarda la diffida, questa deve assegnare, oltre al già previsto termine entro il quale eliminare le "inosservanze", anche un termine "entro cui, fermi restando gli obblighi del Gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'A.C. ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";
- 3) "ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente", la diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato va utilizzata anche "nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";
- 4) all'A.C. viene affidato il compito di procedere alla chiusura dell'installazione nel caso di esercizio in assenza di autorizzazione.



#### **MODIFICHE, RIESAMI E RINNOVI**

Viene stabilito l'obbligo, per l'A.C., di "riesaminare periodicamente" l'A.I.A., al fine di confermare o aggiornare le relative condizioni.

L'A.C. deve quindi tenere conto di tutte le conclusioni sulle B.A.T., nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

La norma introduce poi il "riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione", sull'installazione nel suo complesso:

- 1) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione;
- 2) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Questo comporta che, fatte salve la pubblicazione di nuove conclusioni sulle B.A.T., il termine massimo di validità dell'A.I.A. raddoppia rispetto ai 5 anni previsti dalla norma ante D.Lgs. 46/2014. Così come raddoppiano parallelamente i termini per il riesame delle installazioni registrate EMAS ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce (da 8 a 16 anni) e per le installazioni certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001 (da 6 a 12 anni).



#### **AGGIORNAMENTI E MODIFICHE**

La norma continua a prevedere che il Gestore debba comunicare all'A.C. le "modifiche", cioè "la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente".

#### A tale comunicazione può seguire:

- se del caso, **l'aggiornamento dell'A.I.A.** o delle condizioni ivi contenute oppure
- nel caso di modifiche sostanziali, la procedura per il rilascio di una nuova A.I.A. La norma precisa inoltre che, in sede di aggiornamento dell'A.I.A. e "su richiesta del Gestore", nel fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, l'A.C. deve tenere conto:
- dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione;
- o dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
- dei dati reperiti durante le attività di riesame dell'A.I.A.



#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI**

#### Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali <u>l'Allegato VIII del</u> <u>l'Allegato VIII del</u> <u>indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;</u>
- per i complessi produttivi con attività per le quali <u>l'Allegato VII de 152/2006 e s.m.i. non</u> indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale o rilasciato a seguito di modifica sostanziale, fatte salve diverse determinazioni dell'A.C. a seguito della valutazione dell'impatto delle modifiche sull'ambiente.



#### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

- □ le modifiche soggette a V.I.A. di impianti I.P.P.C., pertanto sia di attività rientranti nell'<u>Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</u> che attività tecnicamente connesse;
- le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività I.P.P.C.;
- □ le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio;



#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI**

- ☐ l'A.C. può altresì valutare come sostanziale le modifiche:
  - che comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose (<u>Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006</u>; <u>Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006</u>);
  - che comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 100%;
  - che comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria
    precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più
    restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il
    Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) pone in zona diversa da quella contemplata al
    momento del rilascio dell'A.I.A.).



#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

#### Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- > modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento di tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento I.P.P.C., ovvero un potenziamento, che non possa produrre effetti sull'ambiente non è soggetto a comunicazione.



## **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

# Modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti, secondo quanto definito dalle normative settoriali;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- secondo valutazioni dell'A.C. potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- l'aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati, nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER trattati.



#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

# **Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)**

#### Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- modifiche che comportano l'incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- le variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività
   I.P.P.C.;
- l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfiato di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle M.T.D.) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.



#### **INCIDENTI E IMPREVISTI**

Fatta salva la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Titolo VI del D.Lgs. 152/2006), in caso di "incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente", il Gestore deve informare "immediatamente" le AA.CC. e quelle di controllo e poi adottare, anche in questo caso "immediatamente", le misure volte a:

- 1) limitare le conseguenze ambientali;
- 2) prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

L'A.C., che deve essere informata delle misure adottate, ha la facoltà di diffidare il Gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle AA.CC. competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.



#### **INCIDENTI E IMPREVISTI**

L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative previste, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14 (comma non modificato dal D.Lgs. 46/2014 secondo il quale "se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di VIe, l'A.C. deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile"), nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera.



#### TARIFFA PER LE ISTRUTTORIE DI RILASCIO DELL'A.I.A.

Le **spese** occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari per istruire le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e quelle per i successivi controlli, **sono a carico del gestore** dell'impianto IPPC.

Viene inoltre fissata una tariffa per il rinnovo dell'A.I.A. stessa.

Si applica una formula che tiene conto:

- delle dimensioni dell'impresa,
- · del numero e della tipologia delle emissioni in aria e acqua da monitorare,
- della presenza di altre componenti ambientali (rifiuti, rumore, odori, ecc.).

Sono inoltre previste riduzioni per le imprese certificate ISO 14001 o registrate EMAS e per gli impianti che presentano la domanda di AIA secondo determinate specifiche.



#### **REGIME TRANSITORIO**

In recepimento di quanto previsto dalla direttiva europea, il D.Lgs 46/2014 stabilisce che per "installazione esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III -bis, si intende una installazione che al 6 gennaio 2013:

- a) ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o
- b) il provvedimento positivo di compatibilità ambientale,
- c) sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.

Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad A.I.A." se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII, nella versione vigente prima del D.Lgs 46/2014.

In via residuale, si considerano "nuova installazione" tutte le installazioni che non ricadono nella definizione di "installazione esistente".



#### **REGIME TRANSITORIO**

È consentita la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni esistenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.:

- 1) fino alla data di invio della comunicazione del Gestore all'A.C., preventiva all'attuazione di quanto previsto dalla prima A.I.A. rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime;
- 2) tali autorizzazioni ambientali restano valide ed efficaci:
  - fino alla data, specificata nell'A.I.A., entro la quale le prescrizioni devono essere attuate;

ovvero

- fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'A.I.A..
- 3) in tali ipotesi <u>non</u> si applica la sanzione per "esercizio non autorizzato" ai sensi del regime sanzionatorio.



#### MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. o di esercizio di un impianto in assenza di A.I.A., I'A.C., secondo la gravità delle infrazioni, procede:

- a) alla **diffida**, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie e complementari che l'A.C. ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'attività** autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla **revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione**, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- d) alla **chiusura dell'installazione**, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.



Violazione o reato	Sanzioni penali
Esercizio di una delle attività di cui all'Allegato VIII senza essere in possesso dell'A.I.A. o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	arresto fino a 1 anno <u>○</u> ammenda da € 2.500,00 a € 26.000,00
<b>Esercizio</b> di una delle attività di cui all'Allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'installazione o nel caso di esercizio non autorizzato che comporti l'utilizzo delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	arresto da 6 mesi a 2 anni <u>o</u> ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00
Esercizio di un'installazione sottoposta a modifica sostanziale senza autorizzazione	arresto fino a 1 anno <u>○</u> ammenda da € 2.500,00 a € 26.000,00



Violazione o reato		Sanzioni penali
	violazione dei VIe, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; sia relativa alla gestione di rifiuti; sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano; sia relativa a scarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	ammenda da € 5.000,00 a € 26.000,00
	osservanza prescrizioni A.I.A., fatto salvo che il to costituisca più grave reato: gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; scarico di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III; casi in cui il superamento dei VIe determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; utilizzo di combustibili non autorizzati.	arresto fino a 2 anni <u>e</u> ammenda da € 5.000,00 a € 26.000,00



Violazione o reato	Sanzioni amministrative
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato)	da <b>€ 1.500,00</b> a <b>€ 15.000,00</b>
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni (^)	da <b>€ 2.500,00</b> a <b>€ 11.000,00</b>
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni se riguarda informazioni inerenti la gestione dei rifiuti (^)	da <b>€ 15.000,00</b> a <b>€ 66.000,00</b>
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni, nel caso in cui:  il Gestore effettua tali comunicazioni entro 60 giorni il Gestore le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto (^)	da <b>€ 250,00</b> a <b>€ 1.100,00</b>

Trova il futuro che ti cerca.

<sup>(^)</sup> in caso di comunicazione contenente dati falsificati o alterati, si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice Penale

Violazione o reato	Sanzioni amministrative
Omessa trasmissione all'A.C. della comunicazione relativa all'attuazione dell'A.I.A	da <b>€ 5.000,00</b> a <b>€ 52.000,00</b>
Omessa presentazione, senza giustificato e documentato motivo, nel termine stabilito dall'A.C. della documentazione integrativa alla domanda di A.I.A.	da <b>€ 5.000,00</b> a <b>€ 26.000,00</b>
Omessa trasmissione all'A.C. della comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	da <b>€ 5.000,00</b> a <b>€ 52.000,00</b>
Esercizio di un'installazione sottoposta a modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni, o senza aver atteso il termine di 60 giorni previsto dalla legge, nel caso di modifiche all'impianto per il cui esercizio diventa necessario l'aggiornamento dell'A.I.A.	da <b>€ 1.500,00</b> a <b>€ 15.000,00</b>



Violazione o reato	Sanzioni amministrative	
Omessa comunicazione nei termini previsti dall'A.C. della documentazione necessaria per il riesame, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa.	da <b>€ 5.000,00</b> a <b>€ 26.000,00</b>	
Al permanere dell'inadempimento la validità dell'A.I.A., previa diffida, è sospesa.  Obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.		

Alle sanzioni amministrative pecuniarie **non si applica il pagamento in misura ridotta** (articolo 16 – Legge 689/1991).



### La "Dichiarazione ambientale"

I Gestori degli impianti interessati sono tenuti a comunicare annualmente i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.

Fino al 2006, i dati della "dichiarazione ambientale", chiamata anche "dichiarazione INES" sono stati raccolti nell'I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle Ioro Sorgenti) e nell'E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register).

Il Regolamento CE n. 166/2006 ha modificato i contenuti della "dichiarazione ambientale" ora definita "dichiarazione P.R.T.R. (Pollutant Release and Transfer Register)" prevedendo, a partire dal 2007, la comunicazione dei dati relativi anche alle emissioni nel suolo e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti.

I dati della dichiarazione andranno a costituire la base del nuovo registro europeo delle emissioni inquinanti (E-P.R.T.R.).



### La "Dichiarazione ambientale"

#### Chi deve effettuarla?

I complessi PRTR

(attività elencate nell'Allegato 1 al Regolamento CE 166/2006,

tra cui vi sono tutte le attività IPPC)

#### Che cosa deve contenere?

- le informazioni per identificare il complesso
- le emissioni totali in aria o in acqua o nel suolo o i trasferimenti fuori sito nelle acque reflue che superano i valori soglia;
- i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi (se > 2 t/anno) e di rifiuti non pericolosi (se > a 2.000 t/anno)



### La "Dichiarazione ambientale"

#### A chi deve essere inviata?

all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici Con quali modalità?

La trasmissione dei dati dovrà avvenire per via telematica accedendo al sito www.dichiarazioneines.it o www.eprtr.it

Entro quando?

entro il 30 aprile di ogni anno



# Applicativo per la gestione integrata degli autocontrolli (A.I.D.A.)

I Gestori degli impianti assoggettati alla disciplina I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Control) devono trasmettere i dati relativi agli autocontrolli effettuati nel corso dell'anno, secondo quanto previsto nell'A.I.A., per via telematica, entro il 30 aprile dell'anno successivo con l'utilizzo e la compilazione di un apposito Applicativo Integrato Di Autocontrollo - A.I.D.A., predisposto da ARPA Lombardia.

I rapporti di prova e tutte le informazioni relative al piano di monitoraggio dovranno, invece, essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto.



# D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II – Procedure per V.A.S. e V.I.A.

#### PRINCIPALI DEFINIZIONI

- Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a
  breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
  negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici,
  naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed
  economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
  progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di
  eventuali malfunzionamenti.
- Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.



# D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II – Procedure per V.A.S.

#### PRINCIPALI DEFINIZIONI

- Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.
- Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.
- Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti.



La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Sono sottoposti a **V.A.S. i** piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione rifiuti e acque, delle telecomunicazioni, turistico, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997.



Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

Sono comunque esclusi i piani e i programmi:

- destinati alla difesa nazionale e coperti da segreto di Stato;
- finanziari o di bilancio;
- di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Rientrano nella procedura di V.A.S. i piani relativi a interventi di telefonia mobile.




### **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

(per piani e programmi di piccole aree e per le modifiche minori)






#### LA PROCEDURA DI V.A.S.



Ingegneria gestionale





La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è quel procedimento che individua preventivamente gli effetti sull'ambiente di un progetto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee ad assicurare la protezione della salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

#### Sono sottoposti a **V.I.A.**:

- a) i progetti di cui agli <u>Allegati II e III</u>;
- b) i progetti di cui all'<u>Allegato IV</u> al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.



Sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:

- i progetti di cui all'<u>Allegato II</u> che servono per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni;
- le modifiche e le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
- i progetti elencati nell'<u>Allegato IV</u> (che non ricadono in aree protette).

Per i progetti di cui agli Allegati III e IV che ricadono all'interno di aree naturali protette le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%.

Le Regioni/Province possono definire, per determinate tipologie progettuali, sulla base degli elementi dell'<u>Allegato V</u>, un incremento o decremento delle soglie di cui all'<u>Allegato IV</u> nella misura massima del 30% o l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità se non ricadenti in aree protette.



#### **COMPETENZE**





#### **ALCUNI ESEMPI**

#### **Allegato II** (V.I.A. Statale):

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica > 300 MW;
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- impianti chimici integrati per la fabbricazione di prodotti chimici organici ed inorganici di base con capacità produttiva superiore a determinate soglie;
- stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici e gas al di sopra di determinate soglie;
- ....



#### **ALCUNI ESEMPI**

#### **Allegato III** (V.I.A. Regionale):

- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza > 150 MW;
- utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazione > 1.000 l/s e sotterranee con derivazione > 100 l/s;
- impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartoni con capacità produttiva > 200 t/g;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/g, mediante operazioni di incenerimento o trattamento (D9, D10, D11 e R1);
- ....



#### **ALCUNI ESEMPI**

Sono inclusi nell'<u>Allegato IV</u> (V.I.A. Regionale per nuovi impianti o se ricadenti in aree protette) alcune specifiche tipologie di impianti relative alle seguenti categorie:

- industria energetica;
- industria per la lavorazione dei metalli;
- industria dei prodotti alimentari;
- industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta;
- industria della gomma e delle materie plastiche;
- progetti di infrastrutture;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti



### **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

(per sviluppo/collaudo o per modifiche ed estensioni dei progetti dell'allegato II e per quelli dell'Allegato IV)

PROPONENTE TRASMETTE AD AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A. PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

PUBBLICAZIONE AVVISO SU G.U. O B.U.R. E ALBO PRETORIO COMUNI INTERESSATI

entro 45 gg

PRESENTAZIONE **OSSERVAZIONI** (da parte dei soggetti eventualmente interessati)

entro 45 gg

SI

AUTORITÀ COMPETENTE VERIFICA EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI E SIGNIFICATIVI



NO

PROGETTO DA SOTTOPORRE A VIA

AVVISO SU G.U. O B.U.R.

Claudio Mangano

Ingegneria gestionale

54

### D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Parte II - Titolo III - Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

#### LA PROCEDURA DI V.I.A.

- Progetto preliminare
- Studio preliminare
- Relazione sugli impatti attesi

PROPONENTE HA FACOLTÀ
DI RICHIEDERE CONSULTAZIONE A I
SOGGETTI COINVOLTI

entro 60 gg

REDAZIONE DELLO **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE** DA PARTE DEL PROPONENTE SECONDO L'**ALLEGATO VII** 

### PRESENTAZIONE **ISTANZA** DA PARTE DEL PROPONENTE CON:

- progetto definitivo
- Studio Impatto Ambientale
- sintesi non tecnica del S.I.A.
- copia avviso progetto
- elenco autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.
- elaborati in formato elettronico

**AVVISO** DEL PROGETTO A MEZZO STAMPA E VIA WEB

entro 60 gg

PRESENTAZIONE **OSSERVAZIONI** (da parte dei soggetti eventualmente interessati)

continua..




### D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Parte II - Titolo III - Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)



### D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Parte II – Titolo III – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)



### VALIDITÀ V.I.A.

I progetti sottoposti a V.I.A. devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A.

Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.

Trascorso tale periodo, salvo proroga dell'A.C., la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata.



#### **CONTROLLI E SANZIONI**

I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di Impatto Ambientale sono annullabili per violazione di legge.

Nel caso di violazione alle prescrizioni del provvedimento di V.I.A. o di modifiche progettuali che incidano sugli esiti delle fasi di verifica, l'A.C., previa sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendo tempi e modalità.

Nel caso di opere e interventi realizzati senza la verifica di V.I.A. o in caso di difformità sostanziali rispetto al provvedimento di V.I.A., l'A.C., sospende i lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.

In caso di inottemperanza, l'A.C. provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

